

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla delibera della Giunta Municipale

di data 7.12.2021 n. 275 e firmato digitalmente

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Cristina Santi

Anna Cattoi

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Provincia di Trento

SCHEMA ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI

CONCESSIONE DI DATA 26.11.2019 Rep. 31 DI PARTE DELLA P.F.

3320/3 C.C. RIVA - SITO PUBBLICO TELEFONIA MOBILE N. 5

(CIMITERO LOC. GREZ)

Tra le parti:

- Comune di Riva del Garda, con sede in Riva del Garda (TN) Piazza 3 Novembre n. 5 (codice fiscale 84001170228 e partita IVA 00324760222), rappresentato nel presente atto dal sig. _____ nato a _____ (____) il giorno _____, (codice fiscale _____) nella sua qualità di Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana del Comune di Riva del Garda, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dello stesso, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. _____ dd. _____, che ha autorizzato il presente atto, ed in seguito indicato come, "Comune" o "Concedente";
- Infrastrutture Wireless Italiane - INWIT S.p.A., con sede in Milano, via Gaetano Negri, 1 (C.F./P.IVA 08936640963), rappresentata nel presente atto dal sig. _____ nato a _____ (____) il

_____ (C.F. _____) il quale interviene ed agisce in nome e per conto della società, in qualità di procuratore a ciò autorizzato con atto autentificato, in data _____ Rep. _____ Raccolta, dal Notaio _____ del quale si omette l'allegazione ai sensi dell'art. 51 della L. 16.2.1931 n. 89 essendo lo stesso iscritto al Registro delle Imprese di _____, e in seguito indicata come "Concessionario".

Premesso che:

- con atto di concessione di data 26.11.2019 Rep. 31 (id. 271772171) sottoscritto digitalmente in pari data, il Comune di Riva del Garda, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 1078 di data 12.11.2019, ha concesso a Inwit S.p.A. (subentrata all'originaria Vodafone Italia Spa a seguito di fusione societaria con atto del 25.03.2020 a rogito del notaio Carlo Marchetti di Milano) il sito n. 5 – individuato catastalmente con parte della p.f. 3320/3 C.C. Riva – Cimitero loc. Grez per l'installazione e mantenimento degli impianti costituenti una stazione radio base del pubblico servizio di telefonia mobile fino al 31 dicembre 2026;
- sull'infrastruttura realizzata presso il sito sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati di trasmissione di Vodafone Italia Spa, Wind Tre Spa e di Telecom Italia Spa, avendo l'Amministrazione Comunale, con separati provvedimenti, autorizzato il concessionario alla condivisione delle infrastrutture di rete con i citati altri operatori del servizio;
- con deliberazione consiliare n. 92 di data 23.02.2017 e ss.mm.ii., è stato approvato il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche - COSAP di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale, in adeguamento dell'interpretazione autentica prevista in materia dall'art. 12 del D.Lgs n. 33/2016, all'art. 18 disciplina le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione volta a quantificare adeguatamente il canone COSAP dovuto in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata con stazioni radio base e finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 di data 18.03.2021 è stato approvato, con decorrenza da 1° gennaio 2021, il Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 che sostituisce, in particolare, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), mantenendo peraltro inalterata la misura del canone in precedenza determinato;

- in data 3.09.2021 ad istanza di INWIT Spa, è stato notificato al Comune di Riva del Garda il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento - rubricato RG. n. 129/2021 per l'annullamento, tra gli altri, del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (Legge 16/2019 – articolo 1, commi 816 e seguenti)" del Comune di Riva del Garda, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 18 marzo 2021;

- con nota del 18.10.2021, pervenuta al prot. n.38506 dd. 19.10.2021, Inwit S.p.A. ha chiesto l'applicazione del canone unico come previsto all'art. 1

comma 831 bis della L. 160/2019 pari ad 800,00 euro per il Sito 5 in località Grez, chiedendo la rettifica dell'attuale importo previsto nel regolamento comunale e con decorrenza 1.10.2021, impegnandosi, in caso di adesione del Comune alla istanza, a rinunciare al ricorso pendente avanti il TAR di Trento rubricato RG. n. 129/2021 e notificato in data 3/9/2021 avente ad oggetto l'impugnazione del vigente regolamento del canone unico con compensazione delle spese di lite.

- preso atto dell'intervenuta modifica legislativa di cui all'art. 40 comma 5ter della LEGGE 108/2021 per effetto dell'introduzione del comma 831bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ora prevede che *gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

Tutto ciò premesso ed in conformità alla deliberazione della Giunta Municipale n. _____ di data _____, che ha autorizzato la stipula del presente atto integrativo dell'originario contratto di data 26.11.2019 Rep. 31 (id. 271772171), alle condizioni e patti modificativi di cui agli articoli: 1 – Canone unico patrimoniale, 2 – Rinuncia Impugnativa, 3 – Norme Finali 4 – Spese e registrazione, 5 - Elezione domicilio e Foro esclusivo, le parti stipulano e convengono quanto segue:

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Rep. 31 (id. 271772171) DD. 26.11.2019

ART. 1 – Canone unico patrimoniale

Nelle more dell'adeguamento del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (Legge 160/209 - articolo 1, commi 816 e seguenti) al contenuto del D.L. 31.5.2021 n. 77 come convertito nella legge 29.7.2021 n. 108 pubblicata sulla G.U. 30 luglio 2021 che all'art. 40 comma 5 ter introduce l'art. 831bis, a decorrere dal 1 agosto 2021 il canone di concessione annuo dovuto è determinato in euro 800,00. Il canone sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 2 – Rinuncia Impugnativa

Con la sottoscrizione del presente atto la Concessionaria Inwit spa rinuncia
a) all'impugnazione del ricorso pendente avanti il TAR di Trento ad istanza di INWIT rubricato RG. n. 129/2021 e notificato in data 3/9/2021

avente ad oggetto l'impugnazione del vigente regolamento del canone unico con compensazione delle spese di lite, che verrà altresì formalizzato nel relativo procedimento giudiziario, e conseguentemente il Concedente accetta, con la firma del presente atto, detta rinuncia con compensazione delle spese di liti; l'accettazione che a sua volta verrà formalizzata in atti. La sottoscrizione del presente atto costituisce "atto sostanziale di rinuncia".

ART. 3 - Norme finali

Per tutto quanto non integrato o modificato con il presente atto restano valide e confermate tutte le altre clausole e condizioni dell'originaria concessione, per la disciplina dei rapporti contrattuali si richiamano, come fossero qui trascritte integralmente tutte le altre condizioni generali, la durata e le norme contenute nel contratto di data 26.11.2019 Rep. 31 (id. 271772171).

ART. 4 – Spese e registrazione

Le spese inerenti e conseguenti il presente atto stanno e si assumono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dal Concedente.

ART. 4 - Elezione di domicilio e foro esclusivo

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:

- l'Amministrazione Comunale: 38066 Riva del Garda (TN) – Piazza III Novembre, 5
- la Concessionaria: Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – Milano (MI) - Via Gaetano Negri, 1.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute esclusivamente al competente Foro di Rovereto.

Il presente atto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto mediante apposizione della firma digitale delle parti contraenti nelle date di apposizione delle rispettive firme digitali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Concedente: (F.to digitalmente)

Per il Concessionario: (F.to digitalmente)